

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOCCHI, SELVA, SAVARESE, BUONTEMPO, URSO

Norme per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della competenza sul Teatro dell'Opera di Roma

Presentata il 26 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'imminenza di una legge per il riordino delle attività musicali in Italia e la necessità di valutare con la dovuta attenzione la tendenza ad attuare un decentramento di ispirazione federalista, rende quanto mai opportuna l'iniziativa di rivalutare la presenza nel panorama nazionale di una struttura culturale e musicale la cui collocazione nella città di Roma, capitale d'Italia, può e deve rappresentare la sintesi della unità culturale del nostro Paese in un settore, come l'opera lirica, che costituisce una tra le maggiori ricchezze del patrimonio culturale italiano.

Appare, agli estensori di questa proposta che, per le sue peculiarità, il Teatro dell'Opera di Roma non possa essere accunato al destino di alcun altro tra gli enti lirici e sinfonici italiani sia pure i più

rinomati a livello nazionale e internazionale: la capitale d'Italia non può prescindere dalla presenza di una istituzione culturale del massimo livello, che diventi la sede per le ospitalità diplomatiche e politiche internazionali, e che rappresenti la sintesi di una cultura di estrazione nazionale, ma aperta alle presenze e alle esperienze della cultura musicale lirica europea.

Si è quindi pensato di estrapolare il Teatro dell'Opera di Roma dal contesto degli enti lirici italiani per i quali si provvederà a specifico riassetto, per attribuirne la responsabilità e la competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri della quale diventerà una struttura di rappresentanza di primo piano. Con questa collocazione, l'Opera di Roma proietterà con la sua immagine, un favorevole alone

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

verso le molteplici, numerosissime comunità italiane all'estero e verso i Paesi di ogni parte del mondo che potranno identificare nel Teatro dell'Opera, ente lirico di interesse governativo, la sede per la conservazione di un patrimonio musicale italiano acquisito nel tempo e per lo scambio di esperienze musicali e operistiche con le diverse culture dei Paesi con i quali l'Italia dialoga a livello internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

ART. 2.

1. Lo Stato considera essenziale, ai fini di una adeguata rappresentatività culturale di Roma, l'attività del Teatro dell'Opera di Roma.

ART. 3.

1. Il Teatro dell'Opera di Roma è compreso tra le strutture rappresentative della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sono trasferite le competenze attinenti al controllo sulla relativa gestione.

ART. 4.

1. Il Teatro dell'Opera di Roma, salva l'ordinaria attività di ente lirico, programma ed esegue quelle attività che si rendano necessarie nelle occasioni in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri o le altre istituzioni della Repubblica ritengano di avvalersi delle relative strutture.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti relativi all'attività degli enti lirici, con i proventi derivanti da una apposita lotteria nazionale imperniata sul tema della lirica e con quota parte

dell'ammontare dell'otto per mille del gettito IRPEF destinato allo Stato, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del tesoro in relazione a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 6.

1. Il comune di Roma è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile in cui ha sede il Teatro dell'Opera ed a fornire tutti gli spazi necessari ad ospitare le relative strutture logistiche, tecniche ed amministrative.

ART. 7.

1. I costi per le spese di cui all'articolo 6 sono a carico del comune di Roma.

ART. 8.

1. La stagione estiva del Teatro dell'Opera è parte integrante dell'attività istituzionale dell'Ente.

ART. 9.

1. La sede permanente della stagione estiva del Teatro dell'Opera è il complesso delle Terme di Caracalla, negli spazi che verranno individuati in accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comune di Roma ed il Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 10.

1. Ai fini di cui all'articolo 9 la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero per i beni culturali e ambientali adottano le misure necessarie alla salvaguardia dei siti utilizzati per l'attività del Teatro dell'Opera.

ART. 11.

1. In considerazione dell'interesse turistico della stagione estiva del Teatro dell'Opera, la regione Lazio ed il comune di Roma concorrono alle relative spese secondo modalità da essi stabilite.

ART. 12.

1. Lo *status* dei dipendenti del Teatro dell'Opera di Roma è quello dei dipendenti degli enti lirici e sinfonici. Sono comunque tutelati i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

1. Sono organi del Teatro dell'Opera di Roma:

- a) il sovrintendente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 14.

1. Presidente onorario del Teatro dell'Opera e il sindaco di Roma.

ART. 15.

1. Il sovrintendente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ha la legale rappresentanza del Teatro dell'Opera, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

2. Al sovrintendente è demandato il compito di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e valutare, di concerto con il direttore artistico, le compatibilità della programmazione stagionale con gli impegni di bilancio.

3. Il sovrintendente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

4. Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico, per gravissimi motivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di vacanza dell'incarico, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un sovrintendente *pro tempore* che dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

ART. 16.

1. Il direttore artistico è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione, di concerto con il sovrintendente.

2. Il direttore artistico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

3. Il direttore artistico ha il compito di predisporre e proporre al sovrintendente, per le verifiche delle compatibilità di spesa, il progetto triennale delle attività del Teatro dell'Opera (cartellone della stagione invernale, cartellone della stagione estiva, attività collaterali, eventuali attività all'estero), per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore artistico deve essere scelto tra gli operatori del mondo musicale, quali direttori d'orchestra di chiara fama, grandissimi interpreti di opera, grandi registi lirici o organizzatori di manifestazioni di livello internazionale, stagioni prestigiose o *festival* di grande risonanza, studiosi e musicologi di chiara fama.

5. Il direttore artistico deve essere in grado di raccogliere nella sua persona tutte le funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione degli spettacoli.

ART. 17.

1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dal direttore artistico;

b) da un rappresentante del comune di Roma;

c) da un rappresentante della provincia di Roma;

d) da un rappresentante della regione Lazio;

e) dal direttore del Conservatorio di Santa Cecilia;

f) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

g) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

h) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

i) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

l) da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

m) da due musicisti di chiara fama indicati dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

2. Presidente del consiglio di amministrazione è il sovrintendente.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e può essere sciolto per gravissimi motivi amministrativi. In caso di scioglimento, la gestione è affidata a un commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. La ricostituzione del consiglio di amministrazione dovrà avvenire entro sei mesi dallo scioglimento dell'organo.

ART. 18.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali;

b) il programma triennale di attività;

c) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi;

d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni bimestre ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione quando siano presenti due terzi dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza della metà di essi.

4. Per l'approvazione degli atti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

ART. 19.

1. Il consiglio di amministrazione nominato per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge deve, pena la decadenza, approvare entro sei mesi dal suo insediamento lo statuto del Teatro di Roma ed il regolamento di disciplina dello stato giuridico ed economico del personale. Per l'approvazione di tali atti occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio stesso.